

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **237/1998** (ECLI:IT:COST:1998:237)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALI**

Presidente: **VASSALLI** - Redattore: - Relatore: **CONTRI**

Camera di Consiglio del **03/06/1998**; Decisione del **15/06/1998**

Deposito del **26/06/1998**; Pubblicazione in G. U. **08/07/1998**

Norme impugnate:

Massime: **23983**

Atti decisi:

N. 237

ORDINANZA 15-26 GIUGNO 1998

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: prof. Giuliano VASSALLI; Giudici: prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE, avv. Fernanda CONTRI, prof. Guido NEPPI MODONA, prof. Piero Alberto CAPOTOSTI, prof. Annibale MARINI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2952, terzo comma, del codice civile, promosso con ordinanza emessa il 3 giugno 1997 dal giudice conciliatore di Napoli, nel procedimento civile vertente tra Cipolletta Maria Saveria e Caruso Barisiello Giovanna ed altra, iscritta al n. 897 del registro ordinanze 1997 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 2 - prima serie speciale, dell'anno 1998.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 3 giugno 1998 il giudice relatore Fernanda Contrì.

Ritenuto che il giudice conciliatore di Napoli, sez. vicaria, nel corso di un giudizio promosso "per il risarcimento danni", ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 23 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 2952, terzo comma, del codice civile, nella parte in cui prevede che il termine di prescrizione dei diritti derivanti dal contratto di assicurazione per la responsabilità civile decorre anche "dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'assicurato" e non soltanto dal giorno in cui il terzo "ha promosso contro di questo l'azione";

che a sostegno della non manifesta infondatezza della questione il rimettente afferma soltanto che "se l'assicurato invia alla propria assicurazione la richiesta del terzo e questi non dà seguito all'azione, l'assicurato stesso è penalizzato dall'aumento del premio o, comunque, dalla mancata riduzione prevista per chi non comunica alcun sinistro sia attivo che passivo. Di contro, l'istituto assicuratore ne trae vantaggio, perché non esborsa alcunché e guadagna per effetto dell'aumentato premio della polizza assicurativa. In tale circostanza, si reputa più giusto inviare all'istituto assicuratore solo l'atto di citazione, notificato nei due anni previsti, ai fini della prescrizione, come recita l'ultima parte del terzo comma dell'art. 2952, cod. civ., "o ha promosso contro di questi l'azione" ";

che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile o comunque infondata.

Considerato che nell'ordinanza di rimessione non sono indicati gli elementi della concreta fattispecie all'esame del giudice a quo, la quale non può in alcun modo desumersi;

che, inoltre, il rimettente ha ommesso ogni motivazione in ordine alla rilevanza della questione ai fini del decidere;

che la motivazione appare carente anche in relazione ai parametri di riferimento, essendovi solo la mera indicazione dell'art. 23 della Costituzione, senza che sia specificata la ragione della presunta violazione di tale norma;

che, pertanto, la questione deve essere dichiarata manifestamente inammissibile.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2952, terzo comma, del codice civile, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 23 della Costituzione, dal giudice conciliatore di Napoli, sez. vicaria, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 giugno 1998.

Il Presidente: Vassalli

Il redattore: Contri

Il cancelliere: Milana

Depositata in cancelleria il 26 giugno 1998.

Il cancelliere: Milana

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.